Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 345

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 17 dicembre 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1985, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati, e riportate in ultima pagina.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1984, n. 839.

Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale:

a) le leggi costituzionali;

b) le leggi ordinarie dello Stato;

c) i decreti che hanno forza di legge;

d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge;

e) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge;

f) gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, e che non necessitano di pubblicazione ai sensi delle precedenti lettere *b)* e *d)*.

Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono pubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.

La pubblicazione dei decreti emanati a norma dello articolo 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dallo articolo 5, secondo e terzo comma, della presente legge.

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere, di cui alla lettera *d)* del primo comma, da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalità.

Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella pubblicazione, degli estremi di registrazione.

Qualora si tratti di testi voluminosi, può pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.

I dispositivi delle sentenze di cui alla lettera *e)* del primo comma vengono pubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.

La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana assume la denominazione di « Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ».

Art. 2.

Le leggi sono controfirmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il relativo Ministero o comunque indicata la relativa attribuzione.

Gli originali delle leggi, dei decreti, delle delibere e degli altri atti di cui all'articolo 1, lettera *d)*, da inserirsi nella Raccolta ufficiale sono trasmessi al Ministro di grazia e giustizia, il quale appone ad essi il proprio « visto » ed il sigillo dello Stato.

Art. 3.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti, alle delibere e agli atti da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto.

I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* devono essere inviati al Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo.

Sono altresì inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle due Camere e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale. Vi sono pubblicati altresì, per notizia, tutte le leggi approvate e tutti i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonché delle decisioni generali della CECA.

Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicità in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicati, per notizia, gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano che interessino la generalità dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati a norma del secondo comma del presente articolo. Gli elenchi specificano, per ogni categoria di atti, in quale delle forme previste dal secondo comma la pubblicazione deve essere effettuata.

Gli elenchi, emanati a norma del secondo e settimo comma, possono essere modificati o integrati con le modalità previste in detti commi.

Sono abrogate tutte le disposizioni di carattere generale o particolare, legislative, regolamentari o amministrative, che prevedono la pubblicazione di atti nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo le pubblicazioni previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla Corte costituzionale, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* e sulla iniziativa legislativa popolare.

Art. 4.

A cura del Servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi del Ministero degli affari esteri, sono trasmessi, per la pubblicazione trimestrale in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati, che sono altresì comunicati alle Presidenze delle Assemblee parlamentari.

La trasmissione avviene non oltre un mese dalla sottoscrizione dell'atto con cui la Repubblica si obbliga.

Art. 5.

Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subìto modificazioni, l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia predispone un testo integrato con le modificazioni introdotte dal Parlamento e stampate in modo caratteristico. Questo testo è pubblicato nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* anche in un giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione.

Se il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'articolo 77 della Costituzione è respinto, la deliberazione è subito comunicata dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede a pubblicarla immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se il decreto non viene convertito in legge nel termine previsto dall'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, il relativo comunicato è predisposto dal Ministro di grazia e giustizia e immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, il Ministro di grazia e giustizia provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in calce al provvedimento modificativo, anche della intera norma nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.

Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo abbia subìto diverse e complesse modifiche disposte nelle forme indicate nel precedente comma, il Ministero competente può predisporre, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo aggiornato della legge o dell'atto, nel quale le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.

Art. 7.

Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi approvate dal Parlamento sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale*, mediante annotazioni in calce al testo della legge.

Art. 8.

Quando una legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per i decreti e gli altri atti, il Ministro competente per materia trasmette, unitamente alla legge o all'atto da pubblicare, il testo delle norme alle quali è operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nella *Gazzetta Ufficiale* unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto normativo.

Art. 9.

La *Gazzetta Ufficiale* pubblica annualmente, in allegato al volume contenente gli indici annuali o in apposito volume, la situazione delle convenzioni internazionali vigenti per l'Italia, con l'indicazione degli Stati per i quali queste convenzioni sono efficaci e delle riserve ad esse relative.

Il volume è predisposto a cura del Ministero degli affari esteri.

Art. 10.

Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto avente effetto dall'inizio dell'anno successivo alla sua pubblicazione, può prevedere la divisione della prima parte della *Gazzetta Ufficiale* in più serie, distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione. Le diverse serie potranno essere poste in vendita anche separatamente.

Art. 11.

L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della *Gazzetta Ufficiale* nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali.

La *Gazzetta Ufficiale* è posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata.

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle leggi e degli altri atti di maggiore importanza è comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi.

Art. 12.

Le leggi sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa. I decreti che diventano efficaci a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono pubblicati subito dopo che essi pervengono registrati al Ministero di grazia e giustizia, e comunque entro i trenta giorni successivi.

Art. 13.

Sono abrogati la prima parte dell'articolo 6 e l'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, il capoverso seguente all'alinea introduttivo del primo comma dell'articolo 3 del

regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, nonché ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

Il Governo è autorizzato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale dovranno essere riunite e coordinate con le norme della presente legge tutte le disposizioni vigenti in materia.

Art. 14.

Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, primo comma, all'articolo 3, quinto e sesto comma, agli articoli 5, 6, 7, 8 e 10, hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, degli elenchi di cui agli articoli 1 e 3.

Agli atti aventi data anteriore a quella indicata nel primo comma continuano ad applicarsi le procedure in vigore a quella data.

Le disposizioni di cui all'articolo 11, primo e secondo comma, si applicano dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1984.

Finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione dei regolamenti comunitari n. 482/82, n. 841/82 e n. 3116/83 relativi alla concessione di aiuti speciali ai tabacchicoltori colpiti dal sisma del 13 novembre 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visti i regolamenti (CEE) n. 482/82 approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 25 febbraio 1982 e n. 841/82 approvato dalla commissione il 13 aprile 1982, relativi alla concessione di aiuti speciali a favore dei tabacchicoltori colpiti dal sisma del 23 novembre 1980;

Visto il regolamento (CEE) n. 3116/83 che assicura un finanziamento di L. 55.322.228.000, ponendo a carico dello Stato italiano le eventuali spese, effettuate a titolo delle predette misure, eccedenti tale importo;

Considerato che in attuazione dei citati regolamenti n. 482/82 e n. 841/82 risulteranno ammissibili al finanziamento, secondo le modalità del FEOGA-Garanzia, domande di aiuto, a favore dei tabacchicoltori colpiti dal sisma del 23 novembre 1980, per un ammontare complessivo di L. 82.800.000.000, con un onere a carico dello Stato membro di L. 27.500.000.000;

Ritenuto che, in mancanza di specifici finanziamenti a favore del settore, occorre prelevare la detta somma di L. 27.500.000.000, per l'anno 1984, dal conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863 del 1977 denominato « Ministero del tesoro - somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e direttive comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma »;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative di cui in premessa previste dai regolamenti comunitari n. 482/82, n. 841/82 e n. 3116/83, è determinata in L. 27.500.000.000 la spesa relativa alla concessione di aiuti speciali a favore dei tabacchicoltori colpiti dal sisma del 23 novembre 1980.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 27.500 milioni di cui al precedente art. 1 dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma » ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984, per essere successivamente assegnata all'AIMA.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1984

PERTINI

ANDREOTTI — GORIA —
PANDOLFI — ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1984
Registro n. 13 *Agricoltura, foglio n.* 360

(6971)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 settembre 1984.

Nuove modalità di erogazione di contributi e prescrizioni relative ad adempimenti previsti dall'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 maggio 1982, n. 308;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1982, sulle modalità di erogazione di contributi e prescrizioni relative ad adempimenti previsti dall'art. 10 della legge sopra indicata;

Ritenuta l'opportunità di dettare nuove norme sulle predette modalità e prescrizioni che meglio corrispondano alle finalità ed alla lettera della citata legge n. 308;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti indicati al primo comma dell'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308, che intendano ottenere i contributi a fondo perduto o in conto capitale per le iniziative di cui al primo e terzo comma del medesimo articolo, devono presentare domanda in carta legale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base — dichiarando di non usufruire per le stesse iniziative di analoghe incentivazioni a carico del bilancio dello Stato, nonché di avere ottemperato agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma, della sopracitata legge n. 308.

Le domande di contributo per studi di fattibilità devono contenere gli elementi tecnico-economici di cui all'allegato *A* del presente decreto.

Le domande di contributo per progetti esecutivi devono contenere gli elementi tecnico-economici di cui all'allegato *B* del presente decreto.

Le domande di contributo per la realizzazione di impianti devono essere corredate da uno studio di fattibilità contenente gli elementi tecnico-economici di cui all'allegato *A*, del piano finanziario e da specifiche tecniche contenenti i principali elementi dimensionali e costruttivi.

Nel caso di impianti facenti parte di una più ampia iniziativa, lo studio di fattibilità deve fare riferimento all'iniziativa complessiva, mentre le altre indicazioni devono fare riferimento alla parte per cui si richiede l'incentivo.

Le domande di contributo devono essere corredate da elementi atti a permettere la valutazione dei costi preventivati.

Art. 2.

Nello svolgimento dell'istruttoria tecnico-economica assumono rilievo, tra gli elementi di valutazione, le eventuali interazioni con altri sistemi di trasporto e di distribuzione del calore o di altri vettori energetici e, in particolar modo, il contenimento dei consumi di energia o l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile conseguito per unità di investimento, calcolato sulla vita presunta dell'impianto con attualizzazione dell'investimento ad un tasso del 5% annuo.

Le iniziative relative ad impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili per essere ammesse a contributo devono comportare un risparmio di energia o un effetto di sostituzione pari ad almeno il 20% della produzione separata o della soluzione convenzionale.

Nel caso dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, di cui al secondo capoverso del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 308/82, il recupero deve essere pari ad almeno il 20% della fonte rinnovabile a disposizione.

I consumi di riferimento sono calcolati con i criteri esposti nell'allegato *A*.

Il contributo è concesso sentito il parere del Comitato tecnico consultivo istituito con decreto ministeriale 29 ottobre 1982, e successive integrazioni.

Art. 3.

Il decreto di concessione determina l'ammontare del contributo e, nel caso in cui l'iniziativa sia allo stato di proposta o in corso di esecuzione, fissa i tempi di presentazione dello studio e/o progetto esecutivo, ovvero i tempi di realizzazione degli impianti.

Eventuali condizioni particolari possono essere stabilite con ulteriore decreto, anche in fase successiva.

L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione su presentazione dei giustificativi della spesa sostenuta, nonché, nel caso di studi e progetti, degli elaborati definitivi, ovvero, nel caso di impianti, del certificato di collaudo da effettuarsi a cura del proponente.

Nel caso di impianti in corso di realizzazione, l'erogazione può essere disposta per un massimo di cinque stati di avanzamento dei lavori, con un'aliquota percentuale per ciascuno stato non inferiore al 20 per cento della spesa preventivata.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di verificare la conformità delle opere completate agli elaborati presentati.

Il beneficiario del contributo deve inviare, per tre anni dalla data del collaudo dell'impianto, un attestato di corretta manutenzione e di regolare esercizio, rilasciato da un tecnico abilitato che ne assuma la piena responsabilità, nonché una relazione riportante i dati di gestione tecnico-economici degli impianti incentivati.

Art. 4.

Il decreto ministeriale 24 luglio 1982, è abrogato, fatto salvo l'art. 2, quinto comma, che prevede l'istituzione del comitato di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Le domande già presentate alla data di pubblicazione del presente decreto restano valide e conservano la data di presentazione originaria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1984
Registro n. 8 Industria, foglio n. 344

ALLEGATO *A*

ELEMENTI TECNICO-ECONOMICI
PER STUDI DI FATTIBILITA'

1) Per il sistema di produzione o recupero calore:

a) derivante dalla cogenerazione energia e calore:

tipo e potenza dei gruppi combinati, con l'indicazione della potenza elettrica e/o meccanica e della potenza termica fornita. Nel caso di utilizzazioni termiche a diverse temperature, dovranno essere indicate le portate di fluido caldo e la relativa temperatura di ciascuna utenza;

diagramma elettrico in funzione del calore erogato;

riserva di affidabilità del sistema;

b) derivante dall'utilizzo di fondi di energia rinnovabili:

tipo e caratteristiche delle fonti rinnovabili con l'indicazione della natura, della portata e della temperatura del fluido vettore;

tipo e potenza dell'impianto che utilizza le stesse fonti;

dovrà inoltre essere specificato, se del caso, l'assenso del proprietario a cedere il calore, la durata dell'eventuale contratto ed il prezzo dell'energia ceduta, riferita al Gcal;

riserva ed affidabilità del sistema.

2) Per il sistema di distribuzione all'utenza:

il tracciato e le caratteristiche tecniche della rete; le successive fasi della sua realizzazione;

il fluido vettore termico;

caratteristiche dell'isolamento termico delle tubazioni; l'efficienza dell'isolamento;

riserva ed affidabilità del sistema di trasporto e distribuzione.

3) Per il bilancio energetico su base annuale:

energia termica entrante nel sistema di produzione combinata TEP/anno;

energia termica immessa nel sistema di distribuzione TEP/anno;

energia elettrica prodotta in cogenerazione;

rendimento energetico delle macchine di cogenerazione;

risparmio rispetto al sistema di produzione separata di energia elettrica (valutata a 2300 Kcal/kWh) e del calore TEP/anno;

perdite del sistema di distribuzione del calore TEP/anno;

energia consumata dagli impianti termici di integrazione indicando il rendimento della caldaia;

schema quantificato dei vari fluidi, schema elettrico e schema di regolazione.

4) Per la diversificazione delle fonti primarie:

tipi di combustibili o fonti di energia rinnovabili che si prevede di utilizzare.

5) Per la valutazione economica:

la valutazione economica dovrà essere eseguita secondo il metodo del valore attuale netto (o « risultato economico attualizzato » o « discounted cash flow »), effettuato sulla base dei prezzi medi in vigore nell'anno di presentazione della domanda e con un tasso di attualizzazione del 5%.

Nell'esposizione dei flussi di cassa annuali — espressi in moneta ed a prezzo costanti — dovranno essere precisati:

la durata di vita dell'impianto, accompagnata da idonea motivazione;

la ripartizione annuale:

degli investimenti, precisando gli importi relativi alle voci principali componenti l'opera;

delle spese di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;

delle spese per combustibile relative all'esercizio dell'impianto;

dei ricavi ottenuti considerando:

i quantitativi di energia elettrica prodotta dall'impianto ed i criteri assunti per la loro valorizzazione;

i quantitativi di calore ceduti all'utenza.

I quantitativi di calore ceduti all'utenza dovranno essere valorizzati sulla base del prezzo del combustibile sostituito, tenuto conto del rendimento del sistema alternativo considerato.

Il risultato economico attualizzato non dovrà, di norma, contenere ipotesi di derive sui costi e sui prezzi; potranno peraltro essere presentate anche analisi di sensibilità dei risultati economici nei confronti di eventuali derive, le quali dovranno essere adeguatamente esplicitate e motivate.

6) In particolare per gli impianti industriali (impianti combinati o per utilizzazione di energie rinnovabili) dovranno essere indicati:

ubicazione delle industrie interessate allo studio e numero dei dipendenti;

consumi annui attuali di energia elettrica e calore;

tipologia dell'industria e modalità di gestione degli impianti (orario continuato, numero dei turni, servizi stagionali);

diagrammi tipo giornalieri, settimanali e mensili dell'utenza di energia elettrica e termica.

7) In particolare per gli impianti di teleriscaldamento (residenziale e/o terziario) dovranno essere indicati:

superficie e popolazione dell'area interessata allo studio;

volumetria edificata nell'area e sviluppo previsto nei piani regolatori o di fabbricazione;

tipologia edilizia media;

reti esistenti ed in programma per la distribuzione di gas e teleriscaldamento, enti gestori dei servizi, numero di abitazioni allacciate e percentuale sul totale;

numero dei gradi-giorno (riferimento legge n. 373) e di giorni-anno del riscaldamento;

energia elettrica che si prevede di cogenerare nell'anno; problemi di connessione alla rete elettrica;

energia termica che si prevede di distribuire nell'anno;

diagrammi tipo giornalieri, settimanali e mensili del carico termico;

curva di durata del carico termico di utenza derivante da una indagine di mercato;

ubicazione degli impianti di cogenerazione con l'indicazione dei sistemi di regolazione;

disegni tipici di allacciamenti all'utenza;

diagramma di acquisizione nel tempo delle utenze con idonee motivazioni;

analisi di interazioni tecnico-economiche con altre reti energetiche (gas - teleriscaldamento). A tal fine si valuterà la variazione del flusso di cassa di tali reti determinata dalla realizzazione del progetto proposto.

Nel caso di consorzi di comuni, oltre ai dati cumulativi, dovranno essere riportati anche i parziali per comune, con esclusione dell'energia elettrica che si prevede di cogenerare ed ai problemi di connessione alla rete elettrica.

8) In particolare, per gli impianti di tipo misto civile ed industriale, si dovrà fornire quanto richiesto sia per gli impianti industriali che per gli impianti di teleriscaldamento.

ALLEGATO *B*

ELEMENTI TECNICO-ECONOMICI
PER PROGETTI ESECUTIVI

Oltre al piano cronologico previsto per la stesura del progetto esecutivo dovranno essere forniti:

1) Schemi quantificati e dettagliati con l'indicazione delle portate dei fluidi, dimensionamento delle tubazioni, delle apparecchiature, degli strumenti di misura e regolazione, riferiti all'intera centrale per la produzione combinata di calore ed energia elettrica, ad alla centrale di utilizzazione di energie rinnovabili. Qualora si tratti di impianti esistenti la rappresentazione sarà limitata alla parte interessata alle modifiche.

2) Disegni della centrale di produzione combinata o di utilizzazione di energie rinnovabili e dell'eventuale stazione di pompaggio in scala 1:50.

Nella stessa scala saranno rappresentate le parti interessate a modifiche.

3) Disegni esecutivi in scala 1:50 architettonici e strutturali per gli edifici di contenimento degli impianti indicati al punto 2).

4) Schemi quantificati e dettagliati come al punto 1) delle stazioni di pompaggio.

5) Disegni in pianta a sezione, scala 1:50 delle stazioni di pompaggio.

6) Schemi funzionali di tutti gli impianti elettrici, con l'indicazione dei diametri, la natura dei cavi ed il dimensionamento di tutti gli apparecchi e gli strumenti di misura e di regolazione.

In particolare saranno indicati gli allacciamenti necessari per il convogliamento sulla rete elettrica esistente dell'energia elettrica proveniente dall'impianto di produzione combinata.

7) Disegni in pianta e sezione relativi a tutti gli impianti elettrici descritti al punto 6) in scala 1:50.

8) Schemi quantificati e dettagliati della rete di trasporto e distribuzione del calore come indicato al punto 1).

9) Disegni in pianta, con sezioni dei particolari del percorso della rete di trasporto e distribuzione in scala adeguata, per l'esame dell'insieme delle percorrenze e degli eventuali dettagli.

I disegni saranno completi dell'indicazione degli accessori (compensatori di dilatazione, organi di derivazione, isolamento termico in scale adeguate).

10) Disegni di installazione del macchinario con l'indicazione dei particolari dei basamenti e degli ammortizzatori di vibrazioni e degli attenuatori acustici nel caso di installazione di motori diesel e di tutti i dettagli per l'installazione a regola d'arte dei diversi macchinari.

11) Disegni tipici dei collegamenti alle utenze completi di tutti i dettagli di installazione (scala 1:50; 1:20).

12) Specifica dettagliata del macchinario elettrico e meccanico dei sistemi di tubazione e dei loro accessori, dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo, degli allacciamenti e delle stazioni elettriche e di tutti gli impianti necessari per la realizzazione della opera.

13) Capitolato d'appalto, specifiche tecniche ed altri documenti di gara per tutte le opere da appaltare.

14) Elenco dettagliato dei macchinari, tubazioni e loro accessori (valvole, dilatatori e pezzi speciali), strumenti di misura, regolazione e controllo e loro accessori, apparecchiature elettriche e loro accessori.

15) Descrizione del tipo di protezione catodica eventualmente da adottare.

16) Preventivo di spesa espresso in lire correnti alla data della domanda.

Tale preventivo, suddiviso nelle fasi principali, deve comprendere tutti i costi relativi all'impianto posto in opera, inclusi i costi per lo sviluppo della progettazione costruttiva di dettaglio, l'assistenza ai montaggi, l'avviamento e le prove, il collaudo dell'impianto e le spese generali.

(6718)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 1984.

Determinazione del numero dei capi di bestiame che rientrano nei limiti di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e determinazione, del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 72-ter del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per l'anno 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132, con il quale sono state apportate integrazioni e correzioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

Considerato che l'art. 72-*ter*, aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, reca nuove disposizioni per la determinazione del reddito delle imprese che esercitano l'allevamento di animali oltre il limite indicato nel secondo comma, lettera *b*), dell'art. 28 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, e che, a tal fine, occorre stabilire ogni due anni il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, nonché il coefficiente moltiplicatore da applicare al predetto valore medio;

Visto il decreto interministeriale del 20 ottobre 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982) con il quale venivano stabiliti il valore medio del reddito agrario, riferibile a ciascun capo allevato entro i limiti della potenzialità del fondo, ed il coefficiente moltiplicatore da applicare al valore medio, per il biennio 1982-83;

Considerato che ai sensi del secondo comma del citato art. 72-*ter* entro il 31 dicembre dell'anno corrente occorre stabilire, per il successivo biennio 1984-85, gli anzidetti parametri;

Ritenuto che dal primo gennaio 1985 saranno operanti le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario determinato con riferimento al periodo economico-agrario 1978-79, in dipendenza della revisione generale degli estimi dei terreni disposta con decreto ministeriale n. 3/4450 del 3 dicembre 1979 e che pertanto il rinnovo del decreto interministeriale del 20 ottobre 1982 sopra richiamato può essere effettuato soltanto per l'anno 1984, per il quale continuano a valere le tariffe medie di reddito agrario determinate con riferimento agli anni 1937-39;

Ravvisata la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1984, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite della potenzialità del fondo, di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ai fini della determinazione del reddito delle imprese che esercitano l'allevamento di animali secondo i criteri stabiliti dal-

l'art. 72-*ter* dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, è determinato secondo i criteri previsti dalle tabelle numeri 1, 2 e 3, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Per lo stesso anno indicato nel precedente articolo, il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 72-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è stabilito in misura pari al 2.

Art. 3.

Per la determinazione del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro i limiti della potenzialità del fondo da valere per l'anno 1985 sarà emanato un successivo decreto interministeriale, al fine di adeguare le tabelle allegate al presente decreto alle nuove tariffe di reddito agrario conseguenti alla revisione generale degli estimi dei terreni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

TABELLA 1

FASCE DI QUALITA'

1ª *fascia*:

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

2ª *fascia*:

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

3ª *fascia*:

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

4ª *fascia*:

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommacheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

5ª *fascia*:

Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

6ª *fascia*:

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2

ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL R.A.

FASCE DI QUALITA'	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100 di R.A. $\left(\frac{c}{a} \times 100\right)$	Numero capi tassabili ex art. 28 per L. 100 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	300	8.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	230	4.000	»	»	»
3ª (v. tabella 1)	30	800	»	»	»
4ª (v. tabella 1)	230	2.900	»	»	»
5ª (v. tabella 1)	90	400	»	»	»
6ª (v. tabella 1)	2.000	1.600	»	»	»

SPECIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) Capi allevabili per ettaro e per anno (2)					
			Fasce di qualità					
			R.A. 300 1	R.A. 230 2	R.A. 30 3	R.A. 230 4	R.A. 90 5	R.A. 2.000 6
Vacche e bufale da latte e tori	—	4.000	2,13	1,00	0,20	0,73	0,10	0,40
Vitelloni	—	2.300	3,70	1,74	0,35	1,26	0,17	0,70
Manze	—	1.200	7,08	3,33	0,67	2,42	0,33	1,33
Vitelli	6 mesi	1.000	17,00	8,00	1,60	5,80	0,80	3,20
Scrofe da riproduzione e verri	—	2.000	4,25	2,00	0,40	1,45	0,20	0,80
Suinetti	3 mesi	160	212,50	100,00	20,00	72,50	10,00	40,00
Suini da macello	6 mesi	850	20,00	9,41	1,88	6, 2	0,94	3,76
Galline da uova da cova e galli	—	59	144,07	67,80	13,56	49,15	6,78	27,12
Galline ovaiole	—	37	229,73	108,11	21,62	78,38	10,81	43,24
Pollastre da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.214,28	571,43	114,28	414,28	57,14	228,57
Polli da carne	3 mesi	19	1.789,47	842,10	168,42	610,52	84,21	336,84
Faraone	4 mesi	18	1.416,67	666,67	133,33	483,33	66,67	266,66
Tacchine per uova da cova e tacchini riproduttori	—	120	70,83	33,33	6,67	24,17	3,33	13,33
Tacchini da carne	6 mesi	75	226,67	106,67	21,33	77,33	10,67	42,67
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	425,00	200,00	40,00	145,00	20,00	80,00
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.416,67	666,67	133,33	483,33	66,67	266,67
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	4.250,00	2.000,00	400,00	1.450,00	200,00	800,00
Conigli e lepri da carne	3 mesi	27	1.259,26	592,59	118,52	429,63	59,26	237,04
Conigli e lepri da riproduzione	—	75	113,33	53,33	10,67	38,67	5,33	21,33
Ovini e caprini da riproduzione	—	460	18,48	8,70	1,74	6,30	0,87	3,48
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	116,44	54,79	10,96	39,73	5,48	21,92
Pesci (*) da riproduzione q.li	—	640	13,28	6,25	1,25	4,53	0,63	2,50
Pesci (*) consum. q.li	—	400	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00
Cinghiali e cervi	—	500	17,00	8,00	1,60	5,80	0,80	3,20
Daini, caprioli e mufloni	—	250	34,00	16,00	3,20	11,60	1,60	6,40
Equini da riproduzione	—	2.600	3,27	1,54	0,31	1,12	0,15	0,62
Puledri	—	1.000	8,50	4,00	0,80	2,90	0,40	1,60
Alveari (famiglia)	—	400	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00
Lumache consum. q.li	—	400	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artifi-
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura. E' espresso in lire 1937-1939.

(6841)

TABELLA 3

(B) Capi corrispondenti a L. 100 di R.A.						(C) Capi tassabili ex art. 28 per L. 100 di R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
Fasce di qualità						Fasce di qualità						
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
0,71	0,43	0,67	0,32	0,11	0,02	2,84	1,72	2,68	1,28	0,44	0,08	230,00
1,23	0,76	1,17	0,55	0,19	0,04	4,92	3,04	4,68	2,20	0,76	0,16	132,18
2,36	1,45	2,23	1,05	0,37	0,07	9,44	5,80	8,92	4,20	1,48	0,28	69,07
5,67	3,48	5,33	2,52	0,89	0,16	22,68	13,92	21,32	10,08	3,52	0,64	28,75
1,42	0,87	1,33	0,63	0,22	0,04	5,68	3,48	5,32	2,52	0,88	0,16	115,00
70,83	43,48	66,67	31,52	11,11	2,00	283,32	173,92	266,68	126,08	44,44	8,00	2,30
6,66	4,09	6,26	2,96	1,04	0,18	26,64	16,36	25,04	11,84	4,16	0,72	24,44
48,02	29,48	45,20	21,37	7,53	1,36	192,08	117,92	180,80	85,48	30,12	5,44	3,39
76,58	47,00	72,07	34,08	12,01	2,16	306,32	188,00	288,28	136,32	48,04	8,64	2,13
404,76	248,45	380,93	180,12	63,49	11,43	1.619,04	993,80	1.523,72	720,48	253,96	45,72	0,40
596,49	366,13	561,40	265,44	93,57	16,84	2.385,96	1.464,52	2.245,60	1.061,76	374,28	67,36	0,27
472,22	289,86	444,43	210,14	74,08	13,33	1.888,88	1.159,44	1.777,72	840,56	296,32	53,32	0,34
23,61	14,49	23,23	10,51	3,70	0,67	94,44	57,96	88,92	42,04	14,80	2,68	6,00
75,56	46,38	71,10	33,62	11,86	2,13	302,24	185,52	284,40	134,48	47,44	8,52	2,16
141,67	86,96	133,33	63,04	22,22	4,00	566,68	347,84	533,32	252,16	88,88	16,00	1,15
472,22	289,86	444,43	210,14	74,08	13,33	1.888,88	1.159,44	1.777,72	840,56	296,32	53,32	0,34
1.416,67	869,57	1.333,33	630,43	222,22	40,00	5.666,68	3.478,28	5.333,32	2.521,72	888,88	160,00	0,11
419,75	257,65	395,07	186,80	65,84	11,85	1.679,00	1.030,60	1.580,28	747,20	263,36	47,40	0,39
37,78	23,19	35,57	16,81	5,92	1,07	151,12	92,76	142,28	67,24	23,68	4,28	4,31
6,16	3,78	5,80	2,74	0,97	0,17	24,64	15,12	23,20	10,96	3,88	0,68	26,44
38,81	23,82	36,53	17,27	6,09	1,10	155,24	95,28	146,12	69,08	24,36	4,40	4,20
4,43	2,72	4,17	1,97	0,70	0,13	17,72	10,88	16,68	7,83	2,80	0,52	36,80
7,03	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00
5,67	3,48	5,33	2,52	0,89	0,16	22,68	13,92	21,32	10,08	3,52	0,64	28,75
11,33	6,96	10,66	5,04	1,78	0,32	45,32	27,84	42,64	20,16	7,12	1,28	14,38
1,09	0,67	1,03	0,49	0,17	0,03	4,36	2,68	4,12	1,96	0,68	0,12	149,35
2,63	1,74	2,67	1,26	0,44	0,08	11,32	6,96	10,68	5,04	1,76	0,32	57,50
7,08	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00
7,08	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00

ciali esistenti su terreni censiti in catasto.

nell'anno.

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 dicembre 1984.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50 % di scadenza 1° gennaio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, con il quale è prevista la facoltà del Ministro del tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, da utilizzare anche per l'eventuale rinnovo di buoni del Tesoro poliennali in scadenza nell'anno finanziario o il 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Visto che il 1° gennaio 1985 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 18% emessi con decreto ministeriale 16 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 18 dicembre 1982;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1987, per un importo nominale massimo di lire 4.000 miliardi, da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei cennati buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° gennaio 1985 e, per lire 1.000 miliardi, a sottoscrizioni in contanti con facoltà, altresì, alla Banca d'Italia, di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei predetti buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° gennaio 1985, non rinnovati, nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 34 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale è stato tra l'altro fissato in lire centomila nominali l'importo minimo dei titoli di debito pubblico;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. D.G./CO/2/1/003805 del 12 dicembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° gennaio 1987, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 4.000 miliardi, destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° gennaio 1985 e, per lire 1.000 miliardi, a sottoscrizioni in contanti; in relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresì facoltà di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei detti buoni del Tesoro poliennali 18% - 1985 non rinnovati nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

L'interesse annuo del 12,50% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, che sono ripartiti in serie di 10 miliardi di lire ciascuna.

In relazione al primo comma del presente articolo, i possessori dei buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° gennaio 1985, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1985 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1987, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila, 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1987 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1987 ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1985 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1987 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° gennaio 1985, si effettua, con l'osservanza dell'art. 34 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per pari

capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1985; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di lire una per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Art. 6.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 2 gennaio 1985 e termineranno il giorno 14 dello stesso mese.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 2 gennaio 1985 e termineranno il giorno 9 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizioni in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'Amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al presente decreto, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria dei buoni presentati per il rinnovo ovvero del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 7.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti di nominali lire 1.000 miliardi di nuovi buoni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il 4 gennaio 1985 per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12,50% annuo, per il periodo dal 1° gennaio 1985 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro poliennali 18% - 1985 non rinnovati verrà effettuato, in una o più soluzioni, entro il 14 febbraio 1985 per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in ragione del 12,50% annuo, per il periodo dal 1° gennaio 1985 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° gennaio 1985, al portatore, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 18%, scadenza 1° gennaio 1985, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di lire una per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 5, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 18% - 1985, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso, semplice o con reinvestimento del relativo capitale, alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 10.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 18% - 1985, al portatore e al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 11.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 18% - 1985 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli; inoltre, provvisoriamente, fino alla data di cui al secondo comma del successivo art. 12, le ricevute rilasciate per le operazioni di rinnovo possono essere costituite in garanzia di anticipazioni già garantite dai buoni rinnovati, in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 12.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 15 febbraio 1985 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 14.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione di nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministro del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 15.

I buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° gennaio 1985, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante delle direzioni provinciali del Tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contanti di cui al precedente art. 7.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1984
Registro n. 41 *Tesoro, foglio n.* 285

(6932)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 ottobre 1984, n. **840.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale a scopo di religione e di culto denominata « Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali (U.N.I.T.A.L.S.I.) », in Roma.

N. 840. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di religione e di culto denominata « Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali (U.N.I.T.A.L.S.I.) », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1984
Registro n. 38 *Interno, foglio n.* 322

DECRETO 12 ottobre 1984, n. **841.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Procura generalizia della congregazione delle suore domenicane di Polonia », in Roma.

N. 841. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Procura generalizia della congregazione delle suore domenicane di Polonia », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1984
Registro n. 38 *Interno, foglio n.* 320

DECRETO 12 ottobre 1984, n. **842.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giuseppe », in Giulianova, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

N. 842. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto dell'ordinario diocesano di Teramo 25 marzo 1966, integrato con decreto del 12 febbraio 1981 e con una dichiarazione del 15 ottobre 1982, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giuseppe », in frazione Colleranesco del comune di Giulianova (Teramo), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Valle Vaccaro del comune di Crognaleto (Teramo), con il mutato titolo di « S. Giuseppe », e alla incorporazione del territorio della parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo nella limitrofa parrocchia di S. Andrea apostolo, in frazione Cervaro del comune di Crognaleto. Viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1984
Registro n. 38 *Interno, foglio n.* 317

DECRETO 12 ottobre 1984, n. **843.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « San Mauro abate », in Roma.

N. 843. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 1° novembre 1980, integrato con decreto di pari data e con due dichiarazioni dell'11 settembre 1981 e del 6 gennaio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « San Mauro abate » al Laurentino, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1984
Registro n. 38 *Interno, foglio n.* 319

DECRETO 12 ottobre 1984, n. **844.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Compagnia di S. Orsola, figlie di S. Angela Merici », in Ragusa, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 844. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Compagnia di S. Orsola, figlie di S. Angela Merici », con sede in Ragusa. La compagnia stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla « Compagnia S. Angela Merici », in Siracusa, con atto pubblico 22 giugno 1982, n. 53755 di repertorio, a rogito dott. Francesco Grasso, notaio in Siracusa, consistente in più unità immobiliari site in Ragusa, descritte nella perizia giurata 10-11 maggio 1982 dell'architetto Giacometto Nicastro e valutate in L. 100.000 dall'ufficio tecnico erariale di Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1984
Registro n. 38 *Interno, foglio n.* 318

DECRETO 12 ottobre 1984, n. **845.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Mario e compagni martiri », in Roma.

N. 845. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 1° dicembre 1978, integrato con decreto di pari data e con tre dichiarazioni datate le prime due 15 febbraio 1982 e la terza 30 dicembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Mario e compagni martiri » alla Romanina, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1984
Registro n. 38 *Interno, foglio n.* 321

DECRETO 12 ottobre 1984, n. **846.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa vicariale di S. Maria Maddalena, in Gozzano, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 846. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa vicariale di S. Maria Maddalena, in frazione Baraggia del comune di Gozzano (Novara). La chiesa stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal rev. Mario Canella con atti pubblici 28 novembre 1981, n. 285200 di repertorio, e 24 aprile 1982, n. 286974 di repertorio, entrambi a rogito dottor Mario Barberi, notaio in Novara, e consistente in un immobile sito nel comune di Briga Novarese, costituito da un terreno, descritto nella perizia giurata 15-22 ottobre 1981 del geometra Claudio Bellone, con entrostanti fabbricati ed impianti sportivi, il tutto valutato in L. 195.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1984
Registro n. 38 *Interno, foglio n.* 315

DECRETO 12 ottobre 1984, n. **847.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Ercolano », in Roncofreddo.

N. 847. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Rimini 1° dicembre 1982, integrato con una dichiarazione del 15 gennaio 1983, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Ercolano » da Roncofreddo (Forlì), il cui territorio viene incorporato nella parrocchia di « S. Biagio » nello stesso comune, alla località Cagnona del comune di Bellaria - Igea Marina (Forlì), con il mutato titolo di « S. Giuseppe e Santa Lucia in S. Ercolano ».

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1984
Registro n. 38 *Interno, foglio n.* 316

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3255/84 della commissione, del 22 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3256/84 della commissione, del 22 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3257/84 della commissione, del 22 novembre 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3258/84 della commissione, del 22 novembre 1984, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio.

Regolamento (CEE) n. 3259/84 della commissione, del 22 novembre 1984, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 3260/84 della commissione, del 22 novembre 1984, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 3261/84 della commissione, del 22 novembre 1984, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 3262/84 della commissione, del 22 novembre 1984, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 3263/84 della commissione, del 20 novembre 1984, che proroga il regolamento (CEE) n. 1888/83 e che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Argentina.

Regolamento (CEE) n. 3264/84 della commissione, del 20 novembre 1984, relativo ad una quarta modifica del regolamento (CEE) n. 500/84, recante ripartizione dei contingenti d'importazione fissati per taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America.

Decisione n. 3265/84/CECA della commissione, del 20 novembre 1984, che fissa i tassi di riduzione per il primo trimestre 1985 nell'ambito della decisione n. 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 3266/84 della commissione, del 22 novembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3267/84 della commissione, del 22 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3268/84 della commissione, del 22 novembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3269/84 della commissione, del 22 novembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3270/84 della commissione, del 22 novembre 1984, che modifica i tassi delle restituzioni a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3271/84 della commissione, del 22 novembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3272/84 della commissione, del 22 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3273/84 della commissione, del 22 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3274/84 della commissione, del 22 novembre 1984, recante sospensione della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per taluni prodotti nel settore dei cereali.

Pubblicati nel n. L 305 *del* 23 *novembre* 1984.

(291/C)

Regolamento (CEE) n. 3275/84 del Consiglio, del 22 novembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di colofonie (comprese le « peci resinose ») della sottovoce 38.08 A della tariffa doganale comune (1985).

Regolamento (CEE) n. 3276/84 del Consiglio, del 22 novembre 1984, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 3277/84 del Consiglio, del 22 novembre 1984, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune (1985).

Regolamento (CEE) n. 3278/84 del Consiglio, del 22 novembre 1984, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune (1985).

Regolamento (CEE) n. 3279/84 del Consiglio, del 22 novembre 1984, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune (1985).

Regolamento (CEE) n. 3280/84 del Consiglio, del 22 novembre 1984, che modifica il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfera originari del Giappone ed esportati dalla NTN Toyo Bearing Co. Ltd.

Regolamento (CEE) n. 3281/84 della commissione, del 23 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3282/84 della commissione, del 23 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3283/84 della commissione, del 23 novembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3675/83, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia ed esportati da tale Paese nel 1984, 1985 e 1986.

Regolamento (CEE) n. 3284/84 della commissione, del 23 novembre 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 3285/84 della commissione, del 23 novembre 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3286/84 della commissione, del 23 novembre 1984, relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 3287/84 della commissione, del 23 novembre 1984, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 3288/84 della commissione, del 23 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3289/84 della commissione, del 23 novembre 1984, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio.

Regolamento (CEE) n. 3290/84 della commissione, del 23 novembre 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 5 all'11 novembre 1984.

Regolamento (CEE) n. 3291/84 della commissione, del 23 novembre 1984, che modifica per la quinta volta il regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3292/84 della commissione, del 23 novembre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3272/84 della commissione, del 22 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 305 del 23 novembre 1984.

Pubblicati nel n. L 307 *del* 24 *novembre* 1984.

(292/C)

Regolamento (CEE) n. 3293/84 della commissione, del 23 novembre 1984, relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3294/84 della commissione, del 23 novembre 1984, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3295/84 della commissione, del 23 novembre 1984, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 309 *del* 27 *novembre* 1984.

(293/C)

Regolamento (CEE) n. 3296/84 del Consiglio, del 22 novembre 1984, relativo al regime applicabile alle importazioni di vini originari dell'Algeria.

Regolamento (CEE) n. 3297/84 del Consiglio, del 22 novembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria (1985).

Regolamento (CEE) n. 3298/84 del Consiglio, del 22 novembre 1984, recante apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti (1985).

Regolamento (CEE) n. 3299/84 del Consiglio, del 22 novembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fichi secchi, della sottovoce ex 08.03 B della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1985).

Regolamento (CEE) n. 3300/84 del Consiglio, del 22 novembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie della Spagna (1985).

Regolamento (CEE) n. 3301/84 del Consiglio, del 22 novembre 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984-85, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta per le organizzazioni dei produttori d'olio d'oliva o le loro unioni.

Regolamento (CEE) n. 3302/84 della commissione, del 26 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3303/84 della commissione, del 26 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3304/84 della commissione, del 23 novembre 1984, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3305/84 della commissione, del 23 novembre 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2605/84.

Regolamento (CEE) n. 3306/84 della commissione, del 23 novembre 1984, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categoria 86) originari di Hong Kong.

Regolamento (CEE) n. 3307/84 della commissione, del 26 novembre 1984, relativo all'accettazione delle offerte di frumento tenero panificabile presentate all'intervento nell'ottobre 1984 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1810/84.

Regolamento (CEE) n. 3308/84 della commissione, del 23 novebre 1984, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3309/84 della commissione, del 26 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 3310/84 della commissione, del 26 novebre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3311/84 della commissione, del 26 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 3312/84 della commissione, del 26 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3313/84 della commissione, del 26 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3314/84 della commissione, del 26 novembre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3315/84 della commissione, del 26 novembre 1984, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1974/84 della commissione, dell'11 luglio 1984, relativo alla sospensione temporanea di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 185 del 12 luglio 1984.

Pubblicati nel n. L 308 *del* 27 *novembre* 1984.

(294/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tipografia Fausto Failli, con sede e stabilimento in Roma, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer, con sede in Chienes (Bolzano) e stabilimento in Lonato (Brescia), che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sorim, con sede legale in Palermo e centro operativo di Caltanissetta, che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interconsorziale romagnola, con sede in Roma e stabilimenti in Ravenna e Marina di Montemarciano (Ancona), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1983 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.B.B. Industrie tessili, con sede in Monza (Milano) e stabilimento in Concorezzo (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria italiana petroli, con sede in Genova, unità produttiva di La Spezia, che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° marzo 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento in Fiume Veneto (Pordenone), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somine di Milano, unità di Campiano, Montieri, Niccioleta, Massa Marittima, Fenice Capanne, Massa Marittima e Scarlino (Grosseto), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Birfield trasmissioni, con sede e stabilimento in Brunico (Bolzano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. - Industrie elettrodomestici, con sede in Briandronno, frazione Cassinetta (Varese) e stabilimenti in provincia di Varese, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bessel di Santa Maria Hoè (Como), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philips, con sede in Milano e sedi periferiche in Castelmaggiore (Bologna), Casalnuovo (Napoli), Rubano (Padova) e Roma, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimi - Phonola, con sede in Milano e stabilimento di produzione in Saranno (Varese), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Agrati, con sede e stabilimento in Verduggio con Colzano (Milano) e filiali in Bari, Bergamo, Brescia, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Reggio Emilia, Roma, Torino, Vicenza, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° maggio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrofil di Vado Ligure (Savona), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super box (Gruppo metal box), con stabilimenti in Gattatico (Reggio Emilia) e Spilimberto (Modena), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brugola O.E.B. Industriale di Lissone (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim di Roma, unità produttive della miniera e fonderia di Manciano (Grosseto), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gri.Me.Ca., in S. Lazzaro di Savena (Bologna), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 9 marzo 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bacino di carenaggio di Trapani, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

(6818)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Cooperativa edilizia Sorriso S.r.l. », in Pandino, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la società cooperativa edilizia « Cooperativa edilizia Sorriso S.r.l. », in Pandino (Cremona), costituita per rogito notaio dott. Fausto Biotti il 18 dicembre 1976, repertorio n. 13836, registro società n. 1285/90, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Mauro Bosio.

(6819)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente e al vice presidente dell'Ente nazionale idrocarburi.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 l'indennità di carica per il presidente dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I., è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1984, in lire 180 milioni annui, al lordo delle ritenute erariali.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 l'indennità di carica per il vice presidente dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I., è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1984, in lire 100 milioni annui, al lordo delle ritenute erariali.

(6751)

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente e al vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 l'indennità di carica per il presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale - I.R.I., è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1984, in lire 180 milioni annui, al lordo delle ritenute erariali.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 l'indennità di carica per il vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale - I.R.I., è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1984, in lire 100 milioni annui, al lordo delle ritenute erariali.

(6752)

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 l'indennità di carica per il presidente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - E.F.I.M., è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1984, in lire 180 milioni annui, al lordo delle ritenute erariali.

(6753)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore associato presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara è vacante la seguente disciplina (ruolo professori seconda fascia):

esercitazioni di fisica sperimentale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6855)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 435 mod. 241 D.P. — Data: 23 ottobre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano. — Intestazione: Gatti Enzo, nato a Zema Lomellina l'8 agosto 1932. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 4. — Capitale: L. 350.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 mod. 241 D.P. — Data: 24 settembre 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Cuneo. — Intestazione: Tosatti Ivano, nato a Bene Vagienna il 14 settembre 1938. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale: L. 1.100.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 mod. 241 D.P. — Data: 24 settembre 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Cuneo. — Intestazione: Tosatti Ivano, nato a Bene Vagienna il 14 settembre 1938. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6242)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Corso dei cambi del 12 dicembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1906,700	1906,700	1907 —	1906,700	—	1906,80	1906,900	1906,700	1906,700	1906,70
Marco germanico	616,900	616,900	616,95	616,900	—	616,90	616,900	616,900	616,900	616,90
Franco francese	201,300	201,300	201,60	201,300	—	201,34	201,380	201,300	201,300	201,30
Fiorino olandese	546,480	546,480	546,60	546,480	—	546,49	546,500	546,480	546,480	546,48
Franco belga	30,650	30,650	30,66	30,650	—	30,65	30,650	30,650	30,650	30,65
Lira sterlina	2279,750	2279,750	2280 —	2279,750	—	2280,27	2280,800	2279,750	2279,750	2279,75
Lira irlandese	1923,500	1923,500	1926 —	1923,500	—	1923,25	1923 —	1923,500	1923,500	—
Corona danese	172,450	172,450	172,70	172,450	—	172,45	172,450	172,450	172,450	172,45
Dracma	15,040	15,040	15 —	15,040	—	—	15,010	15,040	15,040	—
E.C.U.	1375,700	1375,700	1377,50	1375,700	—	1375,75	1375,800	1375,700	1375,700	1375,70
Dollaro canadese	1442 —	1442 —	1445 —	1442 —	—	1442,50	1443 —	1442 —	1442 —	1442 —
Yen giapponese	7,705	7,705	7,70	7,705	—	7,70	7,705	7,705	7,705	7,70
Franco svizzero	744,500	744,500	744,90	744,500	—	744,25	744 —	744,500	744,500	744,50
Scellino austriaco	87,735	87,735	87,79	87,735	—	87,74	87,760	87,735	87,735	87,73
Corona norvegese	213,130	213,130	213,50	213,130	—	213,16	213,190	213,130	213,130	213,13
Corona svedese	216,180	216,180	216,25	216,180	—	216,04	215,900	216,180	216,180	216,18
FIM	296,550	296,550	297,20	296,550	—	296,56	296,580	296,550	296,550	—
Escudo portoghese	11,430	11,430	11,52	11,430	—	11,48	11,530	11,430	11,430	11,43
Peseta spagnola	11,110	11,110	11,12	11,110	—	11,10	11,108	11,110	11,110	11,11

Media dei titoli del 12 dicembre 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	61,700
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	97,075
» 6% » » 1971-86	92,250
» 6% » » 1972-87	88,650
» 9% » » 1975-90	89,775
» 9% » » 1976-91	89,600
» 10% » » 1977-92	95,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	94.750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,100
» » » 1-4-1981/86 16%	100,800
» » » 1-6-1981/86 16%	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	87,750
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 1-1983/85	99,800
» » » » 1- 2-1983/85	100,050
» » » » 1- 3-1983/85	99,950
» » » » 1- 4-1983/85	100,075
» » » » 1- 5-1983/85	100,550
» » » » 1- 6-1983/85	101,125
» » » » 1- 1-1982/86	102,300
» » » » 1- 3-1982/86	101,575
» » » » 1- 5-1982/86	101,800
» » » » 1- 6-1982/86	102,750
» » » » 1- 7-1982/86	101,875
» » » » 1- 8-1982/86	101,550
» » » » 1- 9-1982/86	101,375
» » » » 1-10-1982/86	101,475
» » » » 1-11-1982/86	101,700
» » » » 1-12-1982/86	102,600
» » » » 1- 7-1983/86	100,450
» » » » 1- 8-1983/86	100 —
» » » » 1- 9-1983/86	100,150
» » » » 1-10-1983/86	100,075
» » » » 1- 1-1983/87	101,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1983/87	101,675
» » » » 1- 3-1983/87	101,675
» » » » 1- 4-1983/87	101,600
» » » » 1- 5-1983/87	101,400
» » » » 1- 6-1983/87	102,125
» » » » 1-11-1983/87	100,800
» » » » 1-12-1983/87	101,850
» » » » 1- 7-1983/88	101,800
» » » » 1- 8-1983/88	101,600
» » » » 1- 9-1983/88	101,600
» » » » 1-10-1983/88	101,650
» » » » 1-11-1983/88	102,450
» » » » 1- 1-1984/88	100,500
» » » » 1- 2-1984/88	100,050
» » » » 1- 3-1984/88	100,325
» » » » 1- 4-1984/88	100,125
» » » » 1- 5-1984/88	99,900
» » » » 1- 6-1984/88	100,050
» » » » 1-11-1983/90	102,450
» » » » 1-12-1983/90	102,850
» » » » 1- 1-1984/91	101,950
» » » » 1- 2-1984/91	101,775
» » » » 1- 3-1984/91	100,450
» » » » 1- 4-1984/91	100,425
» » » » 1- 5-1984/91	100,700
» » » » 1- 6-1984/91	100,750
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985	99,875
» » » 17% 1- 5-1985	100,750
» » » 17% 1- 7-1985	101,375
» » » 17% 1-10-1985	101,600
» » » 16% 1- 1-1986	101,450
» » » 14% 1- 4-1986	100,100
» » Nov. 12% 1-10-1987	96,725
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,800
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,650
» » » » 1983/90 11,50%	102,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1906,800
Marco germanico	616,900
Franco francese	201,340
Fiorino olandese	546,490
Franco belga	30,650
Lira sterlina	2280,275
Lira irlandese	1923,250
Corona danese	172,450
Dracma	15,025
E.C.U.	1375,750
Dollaro canadese	1442,500
Yen giapponese	7,705
Franco svizzero	744,250
Scellino austriaco	87,747
Corona norvegese	213,160
Corona svedese	216,040
FIM	296,565
Escudo portoghese	11,480
Peseta spagnola	11,109

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1983.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 13 aprile 1984, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Dalla Toffola Elena, nata a Ponzano (Viterbo) il 26 agosto 1946	punti	100	su 100
Mammarella Carlo, nato a Roma il 28 gennaio 1949	»	100	»
Margiotta Sergio Tobia, nato a Pratola Peligna (L'Aquila) il 3 gennaio 1948	»	100	»
Nogarin Livio, nato a Zelarino (Venezia) l'11 marzo 1947	»	100	»
Selleri Umberto, nato a Molinella (Bologna) il 17 ottobre 1941	»	99	»
Maccagno Giuseppe, nato a Roma il 6 gennaio 1941	»	98	»
Pacelli Leucio Giacomo, nato a Bari il 1° luglio 1944	»	98	»
Zelaschi Franco, nato a Voghera (Pavia) l'11 febbraio 1942	»	98	»
Lanzi Raffaele, nato a Milano il 10 marzo 1946	»	97	»
Pierro Marcello Mario, nato a Nocera Inferiore l'8 dicembre 1947	»	97	»
Saraceni Vincenzo Maria, nato a Roma il 4 gennaio 1947	»	97	»
Lotta Sergio, nato a Castelleone il 5 maggio 1949	»	96	»
Mariani Franco, nato ad Ascoli Piceno il 4 ottobre 1946	»	96	»
Monnazzi Giuseppe, nato a Roma l'11 agosto 1938	»	96	»
Palmieri Pietro, nato a Salerno il 27 gennaio 1948	»	96	»
Marchi Donata, nata a Gavoi (Novara) il 10 giugno 1943	»	95	»
Mentasti Gianercole, nato a Milano il 21 agosto 1931	»	94	»
Pace Pasquale, nato a Rocca di Cambio il 1° febbraio 1948	»	94	»
Pellicanò Antonino, nato a Scido (Reggio Calabria) il 17 ottobre 1946	»	94	»
Vezzosi Guido, nato a Reggio Emilia il 6 dicembre 1946	»	94	»
Zuppel Francesco, nato a Pesaro il 26 dicembre 1943	»	94	»
Mongiat Antonio Luigi, nato a Tramonti di Sotto (Pordenone) il 22 maggio 1943	punti	93	su 100
Bonifacci Silvio, nato a Grizzana (Bologna) il 5 giugno 1946	»	92	»
Marchesini Reggiani Carla, nata a Bologna il 15 luglio 1946	»	92	»
Napolitano Camillo, nato a Campobasso il 12 luglio 1945	»	91	»
Pegreffi Paolo, nato a Casteldario (Mantova) il 25 maggio 1944	»	91	»
Perversi Francesco, nato a Gerenzago (Pavia) il 15 agosto 1947	»	91	»
Prati Ruggero, nato a Lucca il 18 febbraio 1944	»	91	»
Rispoli Paolo, nato a Roma il 24 febbraio 1948	»	91	»
Romano Maurizio, nato a Roma il 22 aprile 1934	»	91	»
Scalari Maria, nata a Marghera (Venezia) il 3 luglio 1949	»	91	»
Scaravilli Ignazio, nato a Catania il 9 agosto 1945	»	91	»
Tibaldi Stefano, nato a Bologna il 27 maggio 1947	»	91	»
Africa Antonino, nato a Sarzana (La Spezia) il 24 aprile 1948	»	90	»
Maglione Michele, nato a Torre del Greco l'11 ottobre 1948	»	90	»
Musumeci Salvatore, nato a Catania il 16 gennaio 1939	»	90	»
Cossu Massimiliano, nato a Micano il 4 agosto 1944	»	89	»
Fargnoli Giuseppe, nato a Pignataro I. (Frosinone) il 4 novembre 1948	»	89	»
Grasso Alberto, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 17 agosto 1946	»	89	»
Scarano Vincenzo, nato a Cerignola (Foggia) il 5 giugno 1948	»	89	»
Di Benedetto Paolo, nato a Udine il 31 luglio 1948	»	88	»
Razzano Emilio, nato a Napoli il 21 settembre 1946	»	88	»
Zadini Antonietta, nata a Bracciano il 16 aprile 1947	»	88	»
Dalla Valle Italo, nato a Ravenna il 6 maggio 1948	»	87	»
Santovito Nicola, nato ad Andria (Bari) il 7 ottobre 1945	»	87	»
Viola Matteo, nato a S. Severo (Foggia) il 19 settembre 1937	»	87	»
Cisari Carlo, nato a Borgolavezzaro (Novara) il 6 luglio 1950	»	86	»
Iocco Maurizio, nato a Napoli il 21 luglio 1949	»	86	»
Perizzi Giovanni, nato a Bologna il 6 giugno 1943	»	86	»
Perrino Claudio, nato a Marcianise (Caserta) il 21 novembre 1944	»	86	»
Pizzoli Antonio, nato a Bologna il 29 luglio 1936	»	86	»
Platania Bruno, nato a Vittoria (Ragusa) il 19 agosto 1938	»	86	»
Vangone Antonio, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 20 novembre 1946	»	86	»
Galante Massimo, nato a Castro (Bergamo) il 2 settembre 1946	»	85	»
Marasco Eugenio, nato a Napoli il 19 marzo 1949	»	85	»
Ponzi Clemente, nato a Taurisano (Lecce) il 29 giugno 1944	»	85	»
Villa Lucia Maria, nata a Milano il 7 ottobre 1947	»	85	»
Gazzola Giuseppe, nato a Montebelluna (Treviso) il 17 novembre 1948	»	84	»
Perani Elodio, nato a Guidizzolo (Mantova) il 14 marzo 1934	»	84	»

Salomone Giuseppe, nato a Palermo il 6 settembre 1946 . . punti 84 su 100
Costa Augusto, nato a Imola (Bologna) l'8 agosto 1947 . » 83 »
Mancini Giorgio, nato a Busso (Campobasso) il 24 aprile 1935 . . . » 83 »
Rivella Laura, nata a Demonte (Cuneo) il 23 ottobre 1947 » 83 »
Sartore Maria, nata a Marano (Vicenza) il 3 marzo 1948 » 83 »
Strada Gianpaolo, nato a Milano il 28 novembre 1943 » 83 »
Zebellin Giuliano, nato a Fiesso d'Artico (Venezia) il 7 luglio 1943 . . » 83 »
Camurri Giovanni Battista, nato a Torino il 12 marzo 1947 » 82 »
Distefano Salvatore, nato a Ragusa il 24 marzo 1949 » 82 »
Galavotti Bruno, nato a Bologna il 2 gennaio 1947 » 82 »
Gussoni Carlo, nato a Milano il 20 ottobre 1949 » 82 »
Manuelli Lucio Maria, nato a Bologna il 28 settembre 1943 » 82 »
Minuto Domenico, nato a Reggio Calabria il 16 ottobre 1946 » 82 »
Polidori Umberto, nato a Tollo (Chieti) il 9 marzo 1937 » 82 »
Trinei Vinicio, nato a Filottrano (Ancona) l'11 febbraio 1936 » 82 »
Ferrario Antonio, nato a Busto Arsizio (Varese) il 28 febbraio 1946 . » 81 »
Pazzaglia Bruna, nata a Bologna il 2 giugno 1946 » 81 »
Perlini Alessandro, nato a Frosinone il 10 marzo 1950 » 81 »
Rizzitelli Michele, nato a Barletta (Bari) il 18 giugno 1946 » 81 »
Soncini Giovanni, nato a Parma il 27 febbraio 1940 » 81 »
Almici Gianmario, nato a Coccaglio (Brescia) il 12 luglio 1946 » 80 »
Di Taranto Giuseppe, nato a Torino il 26 aprile 1945 » 80 »
Ferrari Maria Pia, nata a Cremona il 12 giugno 1948 » 80 »
Lojodice Vittorio, nato a Bari il 12 settembre 1946 » 80 »
Loria Daniel, nato ad Ala di Stura (Torino) il 5 maggio 1946 » 80 »
Stancati Giuseppe, nato a Cosenza il 7 agosto 1945 . » 80 »
Tedeschi Mario, nato a Vaglio Basilicata il 10 aprile 1945 . . » 80 »
Zandonini Giovanni, nato a Genova il 26 giugno 1947 . . » 80 »
Alberti Antonio, nato a Cerro Maggiore il 26 febbraio 1949 » 79 »
Cortese Giuseppe, nato a Gioia Tauro (Reggio Calabria) il 27 ottobre 1948 . » 79 »
Forlini Nino, nato a Piacenza il 30 aprile 1934 . . » 79 »
Marongiu Giuseppe, nato a Fratta Polesine il 27 marzo 1944 . . » 79 »
Raganato Tommaso, nato a Copertino (Lecce) il 18 aprile 1946 » 79 »
Andina Angelo, nato a Suno (Novara) il 2 ottobre 1948 . . . . . » 78 »
Cotichelli Ernesto, nato a Castelplanio (Ancona) il 26 settembre 1934 . . » 78 »
D'Arpa Filippo, nato a Palermo il 31 ottobre 1944 . . . . . . » 78 »
Fregara Marina, nata a Genova il 2 febbraio 1948 . . . . » 78 »
Grazia Alessandra, nata a Bologna il 12 gennaio 1949 . . . . . . » 78 »
Samuele Filippo, nato a Colletorto (Campobasso) il 6 luglio 1938 . . . . . . » 78 »
Taliento Alessandro, nato a Brindisi il 14 ottobre 1936 . . . . » 78 »
Calasso Marcello, nato a Lecce il 4 aprile 1947 . . . . punti 77 su 100
Dammacco Vito, nato a Bari il 3 gennaio 1948 . . . . » 77 »
Della Noce Ernesto, nato a Notaresco (Teramo) il 12 giugno 1942 . . . . . » 77 »
Leuci Corrado, nato a Milano il 31 ottobre 1947 . . . . » 77 »
Avino Gerardo Angelo Raffaele, nato a Pompei (Napoli) il 15 novembre 1937 . . . » 76 »
Dalmonego Gianni, nato a Nettuno il 5 novembre 1947 . . . . . . » 76 »
Delemaye Edoardo, nato a Como il 17 settembre 1940 . . . . » 76 »
Demofonti Alberto, nato a Roma il 7 agosto 1932 . . . . » 76 »
Ippolito Onofrio, nato a Napoli il 19 aprile 1943 . . . . » 76 »
Pandiani Gabriella, nata a Martina Franca (Taranto) il 17 aprile 1943 . . . . . » 76 »
Usai Lelio, nato a Iglesias (Cagliari) il 4 ottobre 1939 . . . . » 76 »
Zanichelli Romano, nato a Correggio (Reggio Emilia) il 13 maggio 1941 . . . . . » 76 »
Campofiorito Patrizio, nato a Roma il 2 febbraio 1948 . . . . » 75 »
Mantero Massimo, nato a Salice Terme (Pavia) il 6 marzo 1944 . . . . » 75 »
Palmerio Vincenzo, nato a Mozzagrogna (Chieti) il 15 giugno 1948 . . . . . » 75 »
Pellegatta Daniele, nato a Milano il 12 giugno 1948 . . . . » 75 »
Balletta Francesco, nato a Monteforte Irpino (Avellino) il 31 marzo 1941 . . . . » 74 »
Cescato Giovanni, nato a Crocetta del Montello (Treviso) il 16 novembre 1939 . . » 74 »
Diamantopulos Panasotis Chrissafa, nato a Sparta (Grecia) il 1° giugno 1939 . . . » 74 »
Emiliano Eleonora, nata a Imola (Bologna) il 12 agosto 1946 . . . . » 74 »
Fedeli Angelo, nato a Camerino (Macerata) l'11 maggio 1945 » 74 »
Foglia Michele, nato a Napoli l'11 marzo 1940 . . . . » 74 »
Gimigliano Raffaele, nato a Belcastro (Catanzaro) l'11 gennaio 1949 . . . . . » 74 »
Licopoli Romolo, nato a Roma il 13 aprile 1932 . . . . » 74 »
Bruno Giacomo, nato a Pescopagano (Potenza) il 10 luglio 1946 . . . . » 73 »
Chiesa Gigliola Laura, nata a Gazzaniga (Bergamo) il 21 giugno 1944 . . . . . » 73 »
D'Amuri Ennio, nato a Lecce il 6 novembre 1941 . . . . » 73 »
Franco Bruno Francesco Antonio, nato a S. Teresa di Riva (Messina) il 1° dicembre 1942 » 73 »
Laterza Stefano, nato a Putignano (Bari) il 3 gennaio 1944 . . . . » 73 »
Ammirati Paolo, nato a Montalto Ligure (Imperia) l'11 dicembre 1937 . . . . . » 72 »
Bargnani Cesare, nato a Brescia il 3 maggio 1947 . . . . » 72 »
Costa Luciano, nato a Napoli il 21 marzo 1950 . . . . » 72 »
Della Vella Paolo, nato a Palermo il 15 luglio 1949 . . . . » 72 »
De Matthias Luciano, nato a Breguzzo (Trento) l'8 ottobre 1945 . . . . . . » 72 »
Di Domenica Feliciantonio, nato a Castiglione Messer Marino (Chieti) l'11 febbraio 1947 » 72 »
Filippi Giovanni, nato a Lugo (Ravenna) il 21 agosto 1940 . . . . » 72 »
Floccari Damiano, nato a Locri (Reggio Calabria) il 4 ottobre 1937 . . . . . » 72 »
Marchese Claudio, nato a Caltanissetta il 12 luglio 1948 . . . . » 72 »
Marino Cesare, nato a Predappio (Forlì) il 19 giugno 1946 . . . . » 72 »
Moglia Ferdinando, nato a Milano il 9 gennaio 1948 . . . . » 72 »

Scala Giuseppe, nato a Napoli il 17 maggio 1939 . punti 72 su 100
Giannella Margherita, nata a Barletta (Bari) il 3 agosto 1934 . . . » 71 »
Gigante Enrico, nato a Taranto il 3 aprile 1938 » 71 »
Carella Salvatore, nato a Roma il 14 dicembre 1946 » 70 »
Gualandi Giuliana, nata a Bologna l'8 febbraio 1949 » 70 »
Lucioli Paolo, nato a Pistoia il 5 ottobre 1942 . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(6792)

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 25 febbraio 1984 e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Pettinato Guido, nato a Napoli il 18 dicembre 1945 . . . punti 93 su 100
Tavani Enrico, nato a Lodi l'11 maggio 1948 » 93 »
De Rosa Gaetano, nato a Napoli il 20 febbraio 1947 . . . . . » 91 »
Todde Pierfelice, nato a Oristano il 15 ottobre 1946 . . . . . » 89 »
Bellomi Alberto Giovanni, nato a Melegnano il 2 agosto 1946 . . » 87 »
Callea Francesco, nato a Cosenza il 12 marzo 1946 . . . . . . » 87 »
Cori Giorgio Carlo, nato a Roma il 21 dicembre 1946 . . . . » 87 »
Valdés Enrico, nato a Cagliari il 23 settembre 1945 . . . . » 87 »
Cilia Vincenzo, nato a Ragusa l'11 marzo 1949 . . . . punti 84 su 100
Marzullo Antonella, nata a Roma il 29 gennaio 1949 . . . . » 84 »
Vigliani Roberto, nato a Pinerolo il 5 marzo 1947 . . . . » 84 »
Barucchello Giordano, nato a Rovigo il 25 agosto 1947 . . . . » 83 »
Quarto Ferdinando, nato a Castellammare di Stabia l'11 ottobre 1949 . . . . . . » 83 »
Parma Alberto, nato a Trezzo d'Adda l'8 maggio 1938 . . . . » 81 »
Gambacorta Marcello, nato a Milano il 10 maggio 1948 . . . . » 80 »
Gardini Giorgio, nato a Bologna il 29 agosto 1949 . . . . » 80 »
Zanetti Gianfranco, nato a Meldola il 3 gennaio 1946 . . . . » 80 »
Dalla Palma Paolo, nato a Castelfranco Veneto il 9 gennaio 1949 . . . . . . » 79 »
Pericoli M. Nicoletta, nata a Roma il 29 giugno 1947 . . . . » 79 »
Angrisani Pasquale, nato a Nocera Inferiore il 21 luglio 1949 . . . . » 78 »
Palma Oronzo, nato a Gioia dei Marsi il 3 febbraio 1949 . . . . » 78 »
Pisa Roberto, nato a Caltanissetta il 22 febbraio 1949 . . . . » 77 »
Zappetti Maurizio, nato a Terzo di Aquileia il 4 luglio 1949 . . . . » 77 »
Caruso Gilda, nata a Bari il 23 luglio 1947 » 75 »
Manusia Mario, nato a Scicli il 31 marzo 1950 . . . . » 75 »
Melato Mauro, nato a Trieste il 12 luglio 1947 . . . . » 74 »
Cozzutto Cleto, nato a Tripoli il 18 novembre 1944 . . . . » 73 »
Faraggiana Tullio, nato a Milano il 3 luglio 1948 . . . . » 73 »
Giardina Carmela, nata a Palermo il 4 giugno 1948 . . . . » 73 »
Carbognin Silvio, nato a Montecchia di Crosara il 28 febbraio 1945 . . . . . . » 72 »
Di Giacomo Carlo, nato a Montesilvano il 24 novembre 1948 . . . . » 72 »
Bottiglieri Roberto, nato a Bari il 15 marzo 1945 . . . . » 71 »
Chiodera Pierluigi, nato a Brescia il 6 giugno 1946 . . . . » 71 »
Ravetto Carlo, nato a Serravalle Sesia il 29 luglio 1940 . . . . » 71 »
Cecchetto Attilio, nato a Venezia il 4 agosto 1944 . . . . » 70 »
Frigerio Bruno, nato a Romano di Lombardia il 29 agosto 1949 . . . . » 70 »
Martini Maria Enrica, nata a S. Severino Marche il 7 marzo 1945 . . . . . . » 70 »
Sanchioni Laura, nata a Novara il 19 settembre 1944 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(6796)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.